

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, per l'affidamento del servizio di gestione armatoriale di navi da ricerca, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CIG. n. 74258705C7.

Premesse.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente il servizio di gestione armatoriale di navi e strutture oceanografiche (nel prosieguo, i “mezzi”) di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre prot. n. 10989 del 29/12/2017 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 (nel prosieguo, il “Codice”).

Il luogo di svolgimento del servizio è: Ancona ed Adriatico Centrale.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati
- c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- d) Schema di contratto

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

- 1.1. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni: gestione armatoriale delle navi da ricerca, Barca “TECNOPESCA II” (TSL 24,53), immatricolata presso il Compartimento Marittimo di Ancona, con targa AN3918, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica oceanografica.
- 1.2. La durata del servizio è di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 1.3. L'importo presunto del servizio a base di gara, IVA esclusa, è pari € **186.093,00** (euro **centottantaseimilanovantatre/00**), e così determinato sulla base dei costi medi sopportati negli esercizi precedenti:

VOCI DI SPESA SERVIZIO ARMATORIALE	COSTI ANNUI (espressi in euro)
A) COSTI SOGGETTI A RIMBORSO:	
Alaggio e varo, trattamento carena + anti vegetativa “Mistral 633 Autolevigante”	€ 1.783,00
alaggio e varo almeno ogni 9 mesi	€ 600,00
Sostituzione Zinchi timoni e scafo (cooperativa)	€ 200,00
Manutenzione motori generatore parte idraulica gru/salpareti su imbarcazione Tecnopesca II, n. 2 inverter ad onda sinusoidale e materiale per ripristino segnalamento Senigallia (SELENAV)	€ 15.500,00
Collaudo annuale da parte ispettore Poste per apparati radioelettrici radio epirb . (verrà addebitato da Telemar che gestisce la stazione)	€ 150,00
Rinnovo batterie per n°2 VHF portatili, n°1 epirb n°1 transponder + rilasci idrostatici	€ 250,00
Assicurazione Motore	€ 150,00
2 rilasci idrost	€ 200,00
Cassetta medicinali ogni anno	€ 150,00
Rinnovo certificato passeggeri annuale	€ 110,00
Visita medica del lavoro + ambiente di lavoro Matteo Valentino (x 2 marittimi)	€ 200,00
Spese per bevande e pranzo a bordo, detersivi per cucina e bagno x anno circa	€ 3.000,00
Materiali per bordo; parabordi, cime, gambetti catena per ormeggi, vernici in generale e per piano coperta, diluente, lana di vetro, resina stucco per resina, sgrassatore per pulizia macchina, valvola d'arresto per motori (presa a mare)	€ 2.500,00
Costo annuale contratto di manutenzione elettronica, elettrica e motori, (Selenav)	€ 5.300,00

EQUIPAGGIO	€ 150.000,00
B) COSTI SOGGETTI A RIBASSO:	
GESTIONE AMMINISTRATIVA (totalità delle prestazioni di gestione mezzi)	€ 6.000,00
TOTALE BASE DI GARA	€ 186.093,00

Stante la natura e le modalità di prestazione del servizio oggetto di gara, non sussiste la necessità di procedere alla redazione del DUVRI ex art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., poiché le attività in mare non rientrano nel campo di applicazione di tale disposizione, bensì il servizio di gestione armatoriale della nave sarà oggetto al disposto dei D. Lgs. nn. 271/99 e 272/99, e l'importo dei costi di sicurezza da eventuali interferenze è conseguentemente pari ad € 0,00 (Euro Zero/00).

- 1.4. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.
- 1.5. L'appalto è finanziato con fondi del CNR previsti alla voce di spesa 13085.
- 1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Operatori economici ammessi alla gara.

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, quali:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

- 2.2. Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice.

3. Raggruppamenti temporanei e consorzi di operatori economici.

- 3.1 Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Detto mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 3.2 Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 3.3 Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 3.4 Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 3.5 L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli eventuali assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 3.6 È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e

dei mandanti.

- 3.7 È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

4 Motivi di esclusione.

4.1 Motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4.1.1. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

4.1.2 L'esclusione dalla procedura per i reati sopra elencati va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4.1.3 Un operatore economico è altresì escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4.1.4 La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (quali, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (partecipazione precedente di candidati e offerenti) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui all'esclusione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4.1.5 La stazione appaltante potrà escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

4.1.6 Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

4.1.7 Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

4.1.8 Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle

procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

4.1.9 Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

4.1.10 Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o a amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

4.1.11 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

4.1.12 Si precisa che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra elencati.

4.2 Altri motivi di esclusione previsti dal Codice.

4.2.1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro nonché i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c)), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

4.2.2. L'inosservanza dei divieti di associazione in partecipazione e di modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, nonché se vi si sia addivenuti, l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

4.2.3. La stazione appaltante potrà escludere l'operatore economico che non ottemperi alle richieste di regolarizzazione nei termini prescritti dall'art. 83 del Codice, in materia di soccorso istruttorio.

4.2.4. Si precisa che il soccorso istruttorio non opera per le irregolarità essenziali non sanabili della documentazione di gara, ossia quelle che non consentono l'individuazione del contenuto o dell'oggetto della stessa, per cui vale l'esclusione del candidato.

4.2.5 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 5.1 L'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, conformemente all'art. 81, comma 1 del Codice.
- 5.2 Tuttavia, come previsto dall'art. 216, comma 13 del Codice, qualora al momento della pubblicazione del bando non sia ancora stato adottato il decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del Codice, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

6 Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti.

- 6.1 Tutta la documentazione di gara, in ottemperanza all'art. 74 del Codice, è integralmente disponibile in forma gratuita, elettronica e scaricabile, nella sezione dedicata alle gare in corso, del sito internet: www.urp.cnr.it.
- 6.2 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica segreteria.concorsi@an.ismar.cnr.it, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.3 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e pubblicate in forma anonima sul sito internet: www.urp.cnr.it.
- 6.4 Sopralluogo e presa visione dello stato dei mezzi e delle strutture per i quali deve essere eseguito l'appalto:

è facoltà di ciascun concorrente di effettuare un sopralluogo per prendere esatta visione e conoscenza dello stato dei mezzi e delle strutture per i quali dovrà essere eseguito il servizio, a spese e cura del concorrente stesso.

Soggetti autorizzati: a) Legale rappresentante e/o Direttore Tecnico del concorrente muniti di fotocopia dell'attestazione SOA o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., atti a dimostrare la carica ricoperta; b) Dipendente del concorrente munito di delega con sottoscrizione del legale rappresentante con contestuale dichiarazione che attesti che il dipendente è iscritto a libro unico del lavoro; c) Procuratore speciale del concorrente, munito di specifica procura notarile (in originale o copia autenticata dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.

Avvertenza: E' esclusa la possibilità di delegare un incaricato estraneo al concorrente o avente con questo un rapporto di collaborazione in via autonoma.

Eventuali richieste di sopralluogo e relative informazioni potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica segreteria.concorsi@an.ismar.cnr.it almeno quindici

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici devono essere effettuate mediante mezzi di comunicazione elettronica per come prescritto dagli artt. 52 e 76 del Codice, salvo le deroghe ivi previste.

8 Subappalto.

- 8.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità dell'art. 105 del Codice e previa autorizzazione della stazione appaltante.
- 8.2 Il concorrente dovrà indicare i servizi dati in subappalto e dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 8.3 E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori.
- 8.4 E' obbligatorio per l'aggiudicatario allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9 Avvalimento.

- 9.1 L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

- 9.2 La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
- 9.3 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 9.4 E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 9.5 In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 9.6 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 9.7 In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice. La stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
- 9.8 L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10 Cauzioni e garanzie richieste

- 10.1 Ai sensi dell'art. 93 del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da

centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

- 10.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 10.3 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 10.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 10.5 La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Si richiede l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 10.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- 10.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI

EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del

30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

- 10.8 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

11 Pagamento a favore dell'ANAC.

- 11.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'AVCP-ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'AVCP del 21 dicembre 2011.

12 Documenti di gara e termine per la presentazione delle offerte.

- 12.1 Le offerte saranno contenute in un unico plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di chiusura con apposizione della firma del Legale Rappresentante della ditta offerente e del timbro della Ditta stessa, in maniera che chiusura e sigilli confermino l'autenticità della chiusura originaria. Il plico unico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione del mittente: il nominativo / ragione sociale della Ditta mittente, indirizzo, numero di fax, email, pec (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
 - b) la seguente dicitura: "NON APRIRE LA BUSTA: – Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, per l'affidamento del servizio di gestione armatoriale di navi da ricerca, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
 - c) indicazione numero "CIG" di riferimento.
- 12.2 Il plico dovrà pervenire entro e non oltre, pena l'esclusione dalla procedura, le ore 12.00 del giorno 03 maggio 2018.

- 12.3 Il Plico così confezionato dovrà essere recapitato al seguente indirizzo:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISMAR

Sede Secondaria di Ancona

Largo Fiera della Pesca, 1

60125 - ANCONA

- 12.4 Il Plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste sigillate e confezionate come il

plico di cui sopra:

12.5 Busta A (Documentazione amministrativa):

1) il documento di gara unico europeo (DGUE) prescritto dall'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Ai sensi di legge, il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'**autodichiarazione** aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice (motivi di esclusione);
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti al successivo paragrafo 14;
- c) soddisfa i criteri oggettivi fissati al successivo paragrafo 16.

2) Domanda di partecipazione (vedi allegato 1) recante:

- i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per tutte le altre società, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), del socio unico persona fisica, dei soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché la relativa qualifica;

- la forma giuridica, sede della Ditta, Codice fiscale, Partita I.V.A., nonché l'iscrizione, con il relativo numero e data, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;

Requisiti di ordine generale:

- che il candidato non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 di seguito elencate e, specificatamente:

a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) di non aver sfruttato il lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- l) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- m) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- n) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (quali, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

o) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

p) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

q) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

r) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

s) di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

t) di non essere nella situazione in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui all'esclusione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

u) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Requisiti tecnico-professionali:

- di aver svolto negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando in GURI, servizi armatoriali di importo complessivo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), quale somma complessiva per l'intero triennio (non annuale);

- di disporre di un organico medio annuo, inteso quale organico medio annuo di

personale marittimo adibibile a servizi simili a quelli oggetto del presente appalto, con riferimento agli ultimi 3 (tre) anni, non inferiore a 6 unità.

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza esterna e direttore tecnico;
- procuratori speciali o generali delle società, con poteri di rappresentanza esterna.

In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE già costituiti, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni non ricomprese nei modelli allegati alla documentazione di gara:

- dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata. In alternativa può essere prodotto, in originale o in copia autentica, il mandato collettivo con rappresentanza in favore dell'impresa designata quale capogruppo.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE una dichiarazione in cui devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE. In alternativa originale o copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

Inoltre, i Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, del consorzio e del GEIE già costituiti dovranno dichiarare:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE, non ancora costituiti, va resa la seguente dichiarazione non ricompresa nei modelli allegati alla documentazione di gara, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale i Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dei menzionati costituendi operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
- non partecipare alla gara in altra forma, neppure individuale.

A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. n. 445/2000.

Ogni pagina dovrà essere perfezionata con il timbro della Ditta concorrente e firma per esteso del soggetto firmatario. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore" della società. In tal caso va allegata, pena esclusione dalla gara, originale o copia conforme della relativa procura (generale o speciale) o altro documento valido da cui evincere i poteri di rappresentanza, nonché copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del procuratore medesimo. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Requisiti economici:

Produzione di n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4 del Codice come da art. 14.1.4 del presente Disciplinare.

Ulteriori dichiarazioni:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati per l'appalto in questione nonché di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nello schema di Contratto e che tutti i documenti d'appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- di conoscere perfettamente le norme generali e particolari che regolano l'Appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la facoltà di accesso agli atti, il CNR a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

OPPURE

- di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica e/o economica che saranno espressamente indicate con la presentazione delle stesse, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

3) Passoe rilasciato sul sito dell'ANAC.

4) Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (dueper cento) dell'importo posto a base di gara per il singolo Lotto, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e come indicato nel paragrafo 10 del presente disciplinare.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

5) Dichiarazione antimafia (vedi allegato 3).

6) (Eventuale) dichiarazione di avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come da paragrafo 9 del presente disciplinare.

7) Ricevuta in originale versamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione dell'Autorità del 5 marzo 2014:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5658.

12.5.1 Busta B (Offerta tecnica):

l'offerta tecnica dovrà contenere una relazione tecnica dettagliata con la seguente documentazione:

B) Scheda "Gestione della commessa", redatta sotto-forma di relazione tecnico descrittiva e costituita dai seguenti elementi:

B1) Modalità di impiego delle risorse dedicate all'appalto: con riferimento a questo elemento il concorrente deve presentare, in stretta aderenza e relazione con le varie fasi di esecuzione del servizio, la descrizione di quali saranno le "risorse" dedicate all'esecuzione dello stesso con particolare riferimento e le modalità, compreso l'elenco delle maestranze alle dipendenze.

B2) Organizzazione e gestione del servizio: costituita da una apposita relazione nella quale viene descritto l'approccio metodologico con cui si intende affrontare la commessa.

L'approccio metodologico afferisce alle modalità con cui il concorrente intende espletare le prestazioni della commessa e la realizzazione del servizio.

La Commissione valuterà l'esaustività della proposta metodologica in relazione alla finalità del servizio in termini di attività di pianificazione nello svolgimento della commessa e nella realizzazione degli interventi richiesti, con particolare riguardo a:

- procedure adottate per le azioni da svolgere;
- azioni correttive per eventuali esigenze non previste;
- periodicità dei briefing di confronto con i referenti del Committente nel rispetto dei

tempi, costi e requisiti di qualità fissati per l'oggetto della prestazione;

- "Piano dei controlli interni" che si intendono attivare nello sviluppo della commessa per il controllo delle attività;
- descrizione delle scelte e i sistemi che intende adottare in materia di sicurezza e tutela ambientale presentando una relazione descrittiva, tipologici, specificativi della relazione descrittiva, schemi grafici e layout operativi per ciascuna funzione, modalità di accesso e fruizione dei mezzi e strutture.

12.5.2 **Busta C (Offerta Economica)**, come da allegato 2:

l'offerta economica, deve indicare, pena l'esclusione:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, IVA esclusa;
- b) il ribasso globale percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- c) i singoli ribassi offerti rispetto alle diverse voci di costo che l'Impresa sosterrà (solo quelle che possono essere assoggettate a ribasso);
- d) la stima dei costi relativi alla sicurezza per rischi specifici o aziendali afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Impresa.

Si precisa che i costi relativi agli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Impresa, nonché il costo del personale da utilizzare nello svolgimento dell'appalto, non rappresentano per la stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica, bensì una componente specifica di essa.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. La stessa offerta ha validità di almeno 180 giorni, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

13 **Soccorso istruttorio.**

13.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

13.2 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

13.3 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14 Requisiti minimi di selezione.

14.1 I concorrenti, conformemente all'art. 83 del Codice, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

14.1.1 iscrizione all'apposito registro, se cooperative, o nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza;

14.1.2 aver svolto negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando, servizi armatoriali di importo complessivo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), quale somma complessiva per l'intero triennio (non annuale).

14.1.3 disporre di un organico medio annuo, inteso quale organico medio annuo di personale marittimo adibibile a servizi simili a quelli oggetto del presente appalto, con riferimento agli ultimi 3 (tre) anni, non inferiore a 3 unità.

14.1.4 Produzione di n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4 del Codice.

14.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

14.3 Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al paragrafo 14.1.1, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;

14.4 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.5, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

14.5 Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 14.1.4 devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;

14.6 Nel caso di consorzi, i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.5, dovranno essere

posseduti direttamente dal consorzio.

- 14.7 Nel caso di consorzi stabili, i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.5 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

15 Mezzi di prova.

- 15.1 Come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la stazione appaltante accetta i seguenti documenti:

15.1.1 per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 del paragrafo 4.1 del presente disciplinare, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

15.1.2 per quanto riguarda il comma 4 del paragrafo 4.1 del presente disciplinare, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

- 15.2 Per quel che riguarda le capacità tecniche degli operatori economici, queste sono dimostrate come segue:

15.2.1 per il requisito di cui al paragrafo 14.1, comma 2 del presente disciplinare, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;

15.2.2 per il requisito di cui al paragrafo 14.1, comma 3 del presente disciplinare, copia conforme all'originale del libro unico del lavoro, tenuto anche in conformità del D.M. 09.07.2008;

15.2.3 per il requisito di cui al paragrafo 14.1, comma 4 del presente disciplinare, n. 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie. Ai sensi dell'art. 86, comma 1 del codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

16 Criterio di aggiudicazione e valutazione dell'offerta.

- 16.1 Ai sensi dell'art. 95 del Codice, avendo il presente appalto per oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera (si veda in proposito l'art. 50 del Codice per il quale i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con la seguente ponderazione:

	Elementi di valutazione	Punteggio Massimo
1	Offerta Tecnica	80
2	Offerta Economica	20

	Totale	100
--	---------------	------------

16.2 L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida, congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

A. Qualità dell'offerta tecnica (max 80 punti)

Criterio	Sub-criteri	MAX Punti
1. Modalità di gestione della commessa	Chiara e completa descrizione dei servizi proposti.	20
	Descrizione dettagliata delle attività da realizzare anche con riferimento all'impiego del personale e modalità di ripartizione delle risorse.	10
Totale criterio 1		30
2. Efficacia dell'organizzazione e gestione del servizio	Efficacia delle procedure che si intende adottate per le prestazioni richieste nel Capitolato.	15
	Efficacia delle azioni correttive per eventuali esigenze non previste.	10
	Efficacia della programmazione dei briefing di confronto con i referenti del Committente nel rispetto dei tempi, costi e requisiti di qualità fissati per l'oggetto della prestazione.	5
Totale criterio 2		30
3. Efficacia delle misure di controllo che si intende adottare	Efficacia del piano dei "controlli interni" che si intendono attivare nello sviluppo della commessa per il controllo delle attività.	10
	Efficacia delle misure che si intende adottare in materia di sicurezza e tutela ambientale presentando secondo la relazione descrittiva.	10
Totale criterio 3		20
TOTALE PUNTI		80

Per ciascuno dei sub-criteri sopra descritti, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, secondo la tabella di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente
-----------------	---------------------

Ottimo	1
Adeguito	0,75
Parzialmente adeguato	0,50
Scarsamente adeguato	0,25
Non Presente	0

Quindi la Commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni sub-criterio. Si procede poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Il punteggio dell'offerta nel sub-criterio viene definito moltiplicando il coefficiente definitivo per il massimo del punteggio attribuibile nel sub-criterio.

Si riporta la formula di sintesi per il calcolo del punteggio per sub-criterio:

$$\frac{\text{media coefficienti nel subcriterio dell'offerta esaminata}}{\text{media coefficienti nel subcriterio dell'offerta con media più alta}} * \text{massimo punteggio assegnabile}$$

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta.

B. Qualità dell'offerta economica (max 20 punti)

L'offerta economica consentirà l'assegnazione di 20 punti massimi relativamente al prezzo offerto.

Il punteggio o coefficiente dell'offerta esaminata sarà assegnato sulla base della seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo a base d'asta} - \text{Prezzo offerta esaminata}}{\text{Prezzo a base d'asta} - \text{Prezzo minimo offerto}}$$

Il coefficiente finale sarà determinato considerando le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il punteggio all'offerta economica esaminata si ottiene moltiplicando il coefficiente finale, calcolato secondo la suddetta formula, per il punteggio massimo assegnabile pari a venti (20).

Il prezzo offerto non potrà essere superiore, **pena l'esclusione**, al prezzo posto a base d'asta.

17 Commissione di aggiudicazione.

17.1 La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esaminerà dapprima

le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'offerta tecnica e successivamente quella economica.

- 17.2 Alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC.
- 17.3 La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- 17.4 Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
- 17.5 Tuttavia, come previsto all'art. 77, comma 12 del Codice, sino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui sopra, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
- 17.6 Le relative sedute per la verifica della documentazione di gara nonché la valutazione delle offerte saranno rese note a mezzo PEC ai partecipanti affinché questi possano parteciparvi nei modi e termini di legge.

18 Ulteriori disposizioni.

- 18.1 Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito (art. 95 del Codice).
- 18.2 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 18.3 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di possesso dei requisiti prescritti.

Dr. Mauro Marini